

Documento di consultazione sulle modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante (Disposizioni in materia di assetti organizzativi a fini antiriciclaggio, nonché adeguata verifica e conservazione dei dati).



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione ha per oggetto le proposte di modifica alle seguenti disposizioni applicabili agli operatori non finanziari gestori del contante:

- i) Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco; ii) Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è finalizzata a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni in premessa.

Per maggiori info, [clicca qui](#).



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge agli operatori non finanziari iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sui documenti. Per maggiori info, [clicca qui](#).



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi, tramite posta elettronica certificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione. Per maggiori info, [clicca qui](#).



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito web dell'Istituto, ferme restando le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un "resoconto della consultazione". Per *maggiori info*, [clicca qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Con gli acclusi documenti si sottopongono alla consultazione pubblica le proposte di modifica ai Provvedimenti in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante¹. Le modifiche tengono conto degli interventi alle disposizioni di natura primaria (in particolare, in conseguenza dell'introduzione del cd. correttivo al decreto antiriciclaggio)² e degli elementi raccolti dal confronto avviato con gli operatori, nell'ambito delle più ampie iniziative nazionali di attuazione della strategia sul contante dell'Eurosistema (*Cash Strategy 2030*).

Per maggiori info, [clicca qui](#).

A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge agli operatori non finanziari iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia³.

Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione all'indirizzo di posta elettronica certificata gcm@pec.bancaditalia.it.

Per agevolare la valutazione dei contributi, si invitano i partecipanti alla consultazione a indicare esplicitamente il capitolo e/o il paragrafo delle disposizioni a cui le osservazioni e i commenti si riferiscono. Le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti. Inoltre, le osservazioni e i commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure che la pubblicazione avvenga in forma anonima (una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente in calce nelle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata come richiesta di non divulgare i commenti).

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, con l'obiettivo di elaborare i testi finali delle disposizioni.

Con l'emanazione dei testi finali delle disposizioni, la Banca d'Italia darà conto della valutazione sui commenti esaminati nel cd. "resoconto della consultazione". La Banca d'Italia non è tenuta a fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento e può redigere il resoconto della consultazione in forma sintetica.

¹ Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 e Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020.

² Decreto legislativo n. 125/2019 che ha modificato il d.lgs. 231/2007 (da ora in poi decreto antiriciclaggio).

³ Art. 8 del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 409/2001.

Documento di consultazione sulle modifiche ai provvedimenti in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante

Premessa al documento di consultazione

La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza di settore a fini antiriciclaggio sugli operatori non finanziari gestori del contante ("operatori") ha emanato specifiche disposizioni in materia di antiriciclaggio concernenti gli assetti organizzativi e dei controlli interni¹, nonché l'adeguata verifica e la conservazione dei dati della clientela².

Tali disposizioni sono state ora modificate per tener conto della necessità di recepire le novità nel frattempo intervenute nelle disposizioni di natura primaria³, nonché degli elementi raccolti nel confronto con gli operatori nell'ambito del tavolo di lavoro costituito in attuazione della *Cash Strategy 2030*.

Le modifiche, evidenziate direttamente nel testo delle disposizioni, hanno interessato principalmente il provvedimento sugli assetti organizzativi, mentre più limitati interventi hanno riguardato il provvedimento in materia di adeguata verifica.

Si riportano di seguito per ciascun provvedimento le modifiche di maggior rilievo.

Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019

a) Definizioni (art. 1)

Sono state precisate le definizioni dei controlli di primo, secondo e terzo livello in materia antiriciclaggio, indicando a titolo esemplificativo anche le strutture incaricate della loro esecuzione.

b) Procedimenti amministrativi (art. 5 e 30)

È stato esteso a 120 giorni il termine per la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvio dell'attività di trattamento del contante a seguito dell'iscrizione nell'elenco. È stata altresì introdotta la facoltà per gli operatori di richiedere una proroga - in presenza di giustificati motivi - per l'avvio dell'attività. È stato eliminato il provvedimento di decadenza, i cui presupposti confluiscono nel procedimento di cancellazione d'ufficio.

c) Requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, dei responsabili di funzioni e dei soci (artt. 6 - 8)

È stata precisata l'obbligatorietà della verifica del possesso dei requisiti da parte degli esponenti aziendali (componenti l'organo di gestione, direttore generale e tecnico; componenti l'organo di controllo) in presenza di eventi sopravvenuti ed è stata più chiaramente indicata la documentazione da esaminare in occasione della verifica dei requisiti degli altri profili aziendali (ad es., responsabile della funzione antiriciclaggio).

È stato infine previsto che i titolari di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale degli operatori comunichino prontamente all'organo di gestione il verificarsi di eventi che possano incidere sul mantenimento dei requisiti, così da consentire agli operatori di gestire eventi della specie, indipendentemente dai momenti di verifica previsti in occasione delle eventuali variazioni dell'assetto proprietario.

¹ Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019.

² Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020.

³ In particolare, il citato decreto 129/2019 ha introdotto il comma 7 bis nell'art. 62 del decreto antiriciclaggio, definendo compiutamente i poteri sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia.

Documento di consultazione sulle modifiche ai provvedimenti in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante

d) Comunicazioni alla Banca d'Italia (art. 11)

Sono stati ampliati gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, per includere in particolare le informazioni relative al possesso della licenza prefettizia per l'attività di trasporto e contazione prevista dalla normativa di pubblica sicurezza, nonché l'esecuzione di operazioni societarie (ad es., operazioni di fusione e cessione/affitto del ramo d'azienda relativi all'attività di trattamento del contante).

e) Assetti organizzativi e sistema dei controlli interni (Capo V, in particolare artt. 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26)

Sono stati precisati i principali flussi informativi tra gli organi aziendali e le funzioni di controllo. Nel complesso, è stato espressamente chiarito che il sistema aziendale di *reporting* interno deve assicurare che le carenze e le anomalie riscontrate siano portate tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione.

In linea con il principio di proporzionalità e nell'ottica di contenimento degli oneri per il comparto, sono state eliminate alcune incompatibilità. È, ad esempio, prevista la possibilità per tutti gli operatori di nominare un componente dell'organo di gestione come responsabile delle segnalazioni trimestrali; inoltre, gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa⁴ potrebbero attribuire a un componente dell'organo di gestione l'incarico di responsabile dei controlli di terzo livello⁵.

Sono state inoltre previste alcune semplificazioni negli adempimenti interni (ad es., è stato eliminato l'obbligo per il responsabile SOS di redigere una relazione annuale sull'attività; è infatti previsto che alcune informazioni siano inserite nella relazione del responsabile della funzione antiriciclaggio).

f) Esponente aziendale (in particolare, art. 15-bis e 26)

È stata introdotta la possibilità per gli operatori di nominare l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - identificato in un componente dell'organo di gestione, anche esecutivo - con compiti di monitoraggio nel continuo dell'assetto organizzativo a fini antiriciclaggio e di raccordo tra il *board* e le figure di controllo aziendali⁶.

È prevista la possibilità, per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa che decidessero di inserire tale figura nell'organigramma aziendale, di attribuire all'esponente responsabile la titolarità della funzione antiriciclaggio.

g) Criteri di conduzione dell'esercizio di autovalutazione del rischio - Schema della relazione annuale della funzione antiriciclaggio (art. 19, Allegati 8 e 9)

In attuazione dell'art. 15 del decreto antiriciclaggio sono stati inseriti nel provvedimento i criteri per l'effettuazione dell'esercizio di autovalutazione del rischio AML/CFT, già comunicati al comparto nel 2022⁷.

⁴ In particolare, si intendono per operatori di minori dimensioni e complessità operativa quelli che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: a) un "processato" annuo inferiore a cento milioni di banconote; b) un numero di sale conta minore di quattro (cfr. definizione contenuta nel Provvedimento del 23 aprile 2019).

⁵ In tale contesto, indipendentemente dalla dimensione dell'operatore, è stato altresì previsto che l'incarico di responsabile della funzione di revisione interna possa essere attribuito a un amministratore, "purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico".

⁶ La figura dell'esponente responsabile è stata prevista per gli intermediari dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023, recante modifiche alle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019.

⁷ Cfr. comunicazione della Banca d'Italia prot. n. 0230468 dell'11 febbraio 2022.

Documento di consultazione sulle modifiche ai provvedimenti in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante

Per agevolare l'attività dei Responsabili della funzione antiriciclaggio degli operatori è stato altresì introdotto lo schema della relazione annuale.

h) Disciplina sanzionatoria (art. 31)

È stato complessivamente rivisto l'impianto sanzionatorio del provvedimento, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 125/2019 (cd. correttivo) e dall'art. 62, co. 7bis del d.lgs. n. 231/07, che disciplinano più compiutamente la potestà sanzionatoria della Banca d'Italia sugli operatori iscritti nell'elenco. In tale contesto, sono stati altresì definiti i criteri per la sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020

a) Definizioni (Disposizioni Preliminari, par. 2)

La definizione di "dati identificativi" del cliente, esecutore e titolare effettivo è stata allineata a quella contenuta nel decreto antiriciclaggio a seguito dell'introduzione del cd. decreto semplificazioni⁸.

b) Profilatura della clientela (Parte prima, par. 3)

Sono state recepite nel testo del provvedimento le indicazioni già fornite al comparto sulle modalità di svolgimento dei controlli da parte del responsabile della funzione antiriciclaggio sull'attività di profilatura della clientela⁹. È stato in particolare previsto che il responsabile antiriciclaggio confermi la classe di rischio attribuita a ciascun cliente secondo le modalità e le tempistiche definite dalle procedure interne, coerentemente con i presidi organizzativi adottati.

Inoltre è richiesto il parere preventivo del responsabile antiriciclaggio per l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo quando la legge prevede l'espressa autorizzazione dell'Alto Dirigente (ad es., in presenza di un cliente o titolare effettivo Persona Politicamente Esposta). L'Alto Dirigente può discostarsi da tale parere formalizzando le motivazioni e proponendo misure di mitigazione del rischio di riciclaggio. Gli incarichi di Alto Dirigente e di responsabile antiriciclaggio non potranno pertanto coincidere.

c) Monitoraggio sul soggetto servito (Parte seconda, par. 7)

In un'ottica di semplificazione e coerenza interna delle disposizioni, la disciplina dell'attività di monitoraggio sul soggetto servito è ora prevista in un'unica sezione del provvedimento, eliminando la Parte Sesta.

Su richiesta del comparto sono state inoltre indicate - a titolo esemplificativo - le "ulteriori informazioni" che gli operatori sono tenuti ad acquisire sul soggetto servito (tramite il cliente o fonti aperte) secondo la logica dell'approccio basato sul rischio.

Infine, in linea con i principi sottesi al decreto antiriciclaggio, è stata espressamente ribadita la necessità di assicurare un flusso informativo sull'operatività del soggetto servito tra l'operatore che lo ha direttamente contrattualizzato e quello che ha eventualmente ricevuto l'incarico di svolgere l'attività di trattamento del contante (ad es., in relazione agli importi e tagli delle banconote oggetto di trattamento, località di ritiro o di consegna delle somme).

⁸ Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

⁹ Cfr. comunicazione della Banca d'Italia prot. n. 1619791 del 2 novembre 2022.